

REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 24 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 850/89 della Commissione⁽³⁾, che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88⁽⁴⁾ prevede che il rimborso della differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo, fissato per la campagna 1988/1989, avvenga al più tardi alla fine del mese di luglio 1989, che alcune difficoltà di ordine amministrativo impediscono in alcuni casi l'osservanza di detto termine;

considerando che per ovviare a tali difficoltà occorre prorogare di un mese il termine di tale rimborso per la campagna 1988/1989;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1432/88, gli Stati membri possono rimborsare la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo fissato per la campagna 1988/1989 fino al 31 agosto 1989.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 55.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.